



CITTA' DI TERRACINA
(PROVINCIA DI LATINA)
SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU 2020
IL RESPONSABILE DEL TRIBUTO
I N F O R M A

A decorrere dall'anno 2020, ai sensi del comma 738 del D.L. nr. 160 del 27 dicembre 2019; l'imposta unica comunale (I.U.C.) di cui all'articolo, 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (T.A.R.I.);

Dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783, viene disciplinata la **NUOVA I.M.U.**, mentre la **T.A.S.I. è soppressa.**

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA I.M.U. ACCONTO E SALDO ANNO 2020:

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso;

A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni, di cui il mese stesso è composto è computato per intero.

Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico, nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il **16 giugno** e la seconda il **16 dicembre**.

Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il **16 giugno**.

In sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di I.M.U. e T.A.S.I. per l'anno 2019.

il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base della delibera di approvazione delle aliquote I.M.U. nr. 43 del 10 luglio 2020, come di seguito riportate:

PROSPETTO ALIQUOTE 2020

6 PER MILLE	Tutte le abitazioni principali di categoria A/1, A/8, A/9 e le relative pertinenze.
10,60 PER MILLE	per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
1 PER MILLE	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA
	<u>PER GLI IMMOBILI DIVERSI DA QUELLI SUCCITATI</u>
11,40 PER MILLE	la base imponibile dell'I.M.U. è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatarsi), che la utilizzano come abitazione principale.
2,5 PER MILLE	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati. (immobili merce).
11,40 PER MILLE	Immobili locati a canone concordato, l'I.M.U. è ridotta al 75%.
11,40 PER MILLE	Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria e la detrazione pari ad €. 200,00.
10,60 PER MILLE	Aree Fabbricabili.
10,60 PER MILLE	Per i Terreni agricoli e non coltivati.
<u>11,40 per mille</u>	Per le unità immobiliari "residenza secondaria" o "seconda casa", classificate o classificabili nel gruppo catastale "A" (ad eccezione della categoria A/10) e relative pertinenze. Per le unità immobiliari appartenenti ai contribuenti iscritti all' AIRE anche se risultano essere pensionati.

11,40 per mille	Per gli immobili che non risultano essere né pertinenze dell'abitazione principale, né pertinenze di residenze secondarie relativamente alle categorie catastali C/2 – C/6 – C/7 e per gli immobili aventi come categorie catastali B/4-B/8 e D/5.
10,60 PER MILLE	Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, D/2, C/3, D/8 Altri immobili appartenenti alle categorie A/10, B/1,B/3, B/5,B/6,B/7,C/1, C/3, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9.

I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, secondo disposizione dell'art. 17 del decreto legislativo 241/97, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo nr. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice (PagoPA), con modalità stabilite da apposito decreto interministeriale entro il 30.06.2020.

Si considerano regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari, o titolari di diritti reali di godimento anche per conto degli altri, purchè l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento, a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore con l'indicazione ed individuazione da parte dei soggetti passivi, degli immobili a cui i versamenti si riferiscono e vengano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso dei soggetti che hanno versato rimangono impregiudicati, nei confronti degli altri soggetti passivi.

L'importo minimo dovuto ai fini dell'Imposta Municipale propria è pari ad Euro **12,00** da intendersi come imposta complessiva da versare su base annua nei confronti sia dello Stato, ove dovuta, che del Comune, relativa a tutti gli immobili posseduti. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

I CODICI TRIBUTI DA UTILIZZARE SONO I SEGUENTI:

- a) abitazione principale 3912 (cat. A/1-A/8-A/9);
- b) altri fabbricati 3918;
- c) immobili rurali strumentali 3913;
- d) aree fabbricabili 3916;
- e) terreni agricoli 3914;
- f) immobili produttivi D 3930 Comune 3925 Stato.

ESENZIONI DALL' I.M.U. 2020

DECRETO RILANCIO – ARTICOLO 177 COMMA 1

L'Art. 177 comma 1 del D.L. 19 maggio 2020, nr. 34, stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da Covid-19, per l'anno 2020, non è dovuta la prima rata I.M.U. per gli:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi o manifestazioni.

DECRETO AGOSTO – ARTICOLO 78

L'Art.78 del D.L. 14 agosto 2020 nr. 104 (“sostegno e rilancio dell'economia”) stabilisce che in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria da COVID-19, per l'anno 2020, non è dovuta la SECONDA RATA dell'imposta municipale propria (**NUOVA IMU**). di cui all'art. 1, commi da 738 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali.
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; l'esenzione per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2 si applica anche relativamente alla prima rata di cui all'articolo 177 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- e) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

ESENZIONE PRIMA E SECONDA RATA IMU 2020

- ART. 177 del Decreto “Rilancio” - D.L. 19/05/2020 nr. 24, convertito in L. 17/07/2020 nr. 77;
- ART. 78 del Decreto “Agosto” - D.L. 14/08/2020 nr. 140, convertito in L. 13/10/2020, n. 126;

ESENZIONE SECONDA RATA I.M.U. 2020

- ART. 9 del Decreto “Ristori” – D.L. 28/10/2020 n. 137;
- ART. 5 del Decreto “Ristori bis” – D.L. 9/11/2020, nr. 149;

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELLE ESENZIONI, COMUNI A TUTTI I DECRETI :

- Il contribuente deve essere proprietario dell'unità immobiliare utilizzata per svolgere le attività indicate nei decreti;
- Il **proprietario** dell'immobile deve essere **gestore** delle attività ivi esercitate, **eccezion fatta per gli stabilimenti balneari e immobili in categoria D ad uso fiere e manifestazioni**;
- Il codice fiscale del soggetto passivo deve coincidere con il codice fiscale dell'attività svolta;

REQUISITI PER POTER BENEFICIARE DELL'ESENZIONE DELLA SECONDA RATA I.M.U. (decreto Ristori bis):

Gli immobili e le relative pertinenze devono essere destinati all'esercizio di attività con specifici codici ATECO, indicati negli allegati del D.L. 137/2020:

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg>).

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/09/20G00170/sg>).

COME COMUNICARE IL DIRITTO ALL'ESENZIONE:

Ai sensi dell'art. 24 del Regolamento I.M.U. 2020 per beneficiare dell'esenzione è necessario presentare la **DICHIARAZIONE I.M.U. 2020** (scadenza 30.06.2021).

- Indicando i riferimenti catastali dell'immobile per il quale si è usufruito dell'esenzione;
- Barrando la casella esente ed indicando il periodo di esenzione (dall'01/01/2020 se esenti per rata di acconto e saldo, dall'1/7/2020 se esenti per la sola rata di saldo);
- Riportando, nelle annotazioni, la partita IVA ed il codice ATECO dell'attività svolta.

Per maggiori informazioni:

In considerazione dell'emergenza sanitaria, ancora in corso, il Servizio di Informazione e di consulenza al pubblico nella SEDE dell'UFFICIO TRIBUTI, sita in Via Sarti nr. 4, è concesso per la sola trattazione di pratiche indifferibili e urgenti ed avverrà solo su appuntamento. Per quanto attiene le altre pratiche la loro trattazione continuerà ad essere garantita, esclusivamente in modalità telefonica, o a mezzo Pec o e-mail ai seguenti recapiti:

PEC: posta@pec.comune.terracina.lt.it

valeria.debonis@comune.terracina.lt.it

tel. 0773/707372;

innocenzo.iannace@comune.terracina.lt.it

tel. 0773/707353;

quirino.maragoni@comune.terracina.lt.it

tel. 0773/707352,

**Il Funzionario Responsabile del Tributo
(Dott. Enrico Quirino Maragoni)**